

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADESIONE ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Articolo 1 – Principi

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d'uso gratuito apposite compostiere. Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.
2. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano:
 - le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;
 - i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Casal Velino;
 - le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti;
 - i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
 - le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
 - gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
 - coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.

Articolo 3 – Soggetti interessati

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Casal Velino nonché coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.
Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.
2. I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, dovranno concordarne preventivamente con l'Amministrazione Comunale e con l'A.S.L. la relativa fattibilità.
3. L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema di convenzione di cui all'articolo 13.

Articolo 4 – Benefici

1. Il soggetto che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato d'uso gratuito, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera domestica.
2. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
3. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 – Agevolazioni

1.L'adesione alla pratica del compostaggio potrà far beneficiare di un bonus economico il cui importo sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto delle economie di spesa scaturite dalla riduzione della frazione organica conferita previa attestazione tecnico/contabile resa dai responsabili dei servizi di riferimento. **(EFFICACIA SOSPESA PER MESI 6 E APPLICABILITÀ CONDIZIONATA ALLA PREVENTIVA VERIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

Articolo 6 – Materiali compostabili

1. Sono materiali compostabili:
 - gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;
 - gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, patate, fiori recisi, sfalci d'erba (è consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare).
2. Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermenanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo:
 - bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.
3. Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:
 - gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

Articolo 7 - Materiali da non introdurre nel composto

1. E' vietato introdurre nel composto i seguenti materiali:
 - carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile (avviare alla raccolta differenziata), antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
 - Qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.
2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Articolo 9 - Compostiere

1. Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Casal Velino distribuisce, nei limiti delle disponibilità, ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste negli articoli 10, 11, 12 e 13 un contenitore apposito, detto compostiera.
2. Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con circa 80/100 mq di giardino.
3. E' assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune, se si possiede spazio sufficiente possono essere utilizzati i seguenti sistemi:
 - a) due buche, una in uso, l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca 50x50, profonda 40 cm circa, può bastare per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti di cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque;
 - b) cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno;
 - c) una concimaia, un letamaio, un cumulo libero oppure confinato, importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole;
 - d) compostiere già in uso.

5. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.
6. Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza contenitore deve sempre tenere presenti le norme di igiene e che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

Articolo 10 - Modalità di adesione al compostaggio e di cessazione

1. I **CONTRIBUENTI** interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il *Modello A*, allegato al presente disciplinare, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARSU.
2. In fase di prima applicazione, al fine del riconoscimento del bonus economico 2012, l'istanza deve essere presentata **entro e non oltre il 20 giugno 2012**. Per le annualità successive al 2012 l'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 20 gennaio del medesimo anno. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARSU, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui all'articolo 12 del presente disciplinare.
3. L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante il *Modello B*, allegato al presente disciplinare. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Articolo 11 - Modalità di richiesta e ritiro della compostiera

1. La compostiera viene concessa al cittadino residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.
2. Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.
3. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito dall'Amministrazione, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza: a) data di acquisizione al protocollo comunale; b) numero componenti nucleo familiare; c) presenza annuale/stagionale; d) altre considerazioni di opportunità a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
4. Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino o una superficie scoperta inferiore ai 40 mq.
5. E' possibile richiedere la compostiera in qualità di affidatari delle particelle comunali. In questo caso la compostiera deve essere utilizzata all'interno della particella e diviene sua dotazione indipendentemente dall'eventualità che cambi l'affidatario della particella stessa. Se il residente richiede la compostiera per il giardino dell'abitazione e anche in qualità di affidatario di una particella comunale deve indicare in un'unica domanda la doppia richiesta. Le compostiere destinate alle particelle comunali saranno affidate solo nel caso che le domande per le abitazioni siano inferiori al numero di compostiere disponibili.
6. E' possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente.

Articolo 12 – Verifiche

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta (o addetti all'isola ecologica) i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

3. L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera.
4. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio di Polizia Municipale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma a parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

Articolo 13 – Allegati e schema di convenzione

1. Modello A : richiesta di adesione al compostaggio domestico;
2. Modello B : richiesta di cessazione della pratica del compostaggio domestico;
3. SCHEMA DI CONVENZIONE per l'adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1.Per il 2012 – in via sperimentale – l'agevolazione consisterà nel ripartire tra gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico una quota -pari ad €10.000,00 – dei contributi di ristoro ambientale percepiti dall'Amministrazione

Al Comune di CASAL VELINO

Piazza XXIII Luglio, 6
84040 Casal Velino (SA)

Oggetto: **RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI** (Delibera di C.C. n. 02 del 18/05/2012)

Io sottoscritto/a _____, nato il ____/____/____ a _____ e residente a _____ (SA) in Via/Piazza _____ n. ____ Codice Utente Tarsu _____ - tel. _____

CHIEDO

- di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia abitazione sita in via/P.za _____ n.____, adibita a residenza annuale/stagionale;
- l'assegnazione, se disponibile, in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica.

DICHIARO

- che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura a mia cura e spese:

COMPOSTIERA

CUMULO

CONCIMAIA

CASSA DI COMPOSTAGGIO

LETAMAIO

(barrare la modalità prescelta)

- che l'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr. _____ persone;
- che i prodotti di risulta saranno utilizzati nel mio orto e/o giardino di mq. _____ circa;
- che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:
 - superiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà;
 - inferiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante;
- di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Casal Velino e di accettarne integralmente il contenuto.

MI IMPEGNO

- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;
- ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;
- a restituire (nel caso di assegnazione in comodato d'uso gratuito) la compostiera al Comune qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa;
- a permettere l'accesso all'area dove è situata la compostiera al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.

Casal Velino, _____

RICHIEDENTE

N.B.: La presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune di Casal Velino (SA). La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza immediata nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune di Casal Velino accertino la non conformità a quanto convenuto e dichiarato nella presente domanda. Potrà, inoltre, essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante l'effettuazione della pratica del compostaggio. Si fa presente, inoltre, che alla firma della convenzione, il richiedente è tenuto a restituire, eventuali, bidoni ricevuti in consegna (per la raccolta dell'umido).

Al Comune di CASAL VELINO

Piazza XXIII Luglio, 6
84040 Casal Velino (SA)

Oggetto: **CESSAZIONE DELLA PRATICA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI** (*Delibera di C.C. n. ___ del*
_____)

Io sottoscritto/a _____, nato il ____/____/____ a _____ e residente a _____ (____) in Via/Piazza _____ n. ____ Codice Utente Tarsu _____ tel. _____

COMUNICA CHE

- dal giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in Via/Piazza _____ n.____, adibita a residenza *annuale / stagionale*;

(*se in possesso*)

- si impegna a riconsegnare contestualmente, al Servizio Ecologia del Comune di Casal Velino (SA), la compostiera fornitagli in comodato d'uso gratuito.

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Casal Velino e di accettarne integralmente il contenuto.

Casal Velino, _____

RICHIEDENTE



COMUNE DI CASAL VELINO

Provincia di Salerno
Piazza XXIII Luglio n° 6 - C.A.P. 84040
Tel.: 0974.908818 -19 Fax 0974.902144



CONVENZIONE PER L'ADESIONE VOLONTARIA ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Premesso che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 18/05/2012 è stato approvato il Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico;
- che nessun corrispettivo economico deve essere dovuto al Comune di Casal Velino (SA) per l'uso del contenitore/compostiera.

Art. 1

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____/____/____ a _____ e residente a _____ in Via/Piazza _____ n. ____ Codice Utente Tarsu _____ tel. _____

Intestatario/a della TARSU, si impegna:

- a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino, fioriere;
- a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto.

Art. 2

Il compostaggio sarà effettuato utilizzando il seguente metodo: Compostiera Cumulo
 Letamaio Concimaia Cassa di Compostaggio _____

Nel caso abbia ricevuto la compostiera, l'utente si impegna:

- a conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino;
- ad utilizzare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;
- a restituire la compostiera al Comune, che rimane proprietario della stessa, se decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla.

Art. 3

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio domestico non venga più attuato, l'utente deve comunicare la variazione al Comune (utilizzando il "Modello B").

Art. 4

L'utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune per accertarne la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio. La convenzione avrà decadenza (con effetti a partire dalla data della presente convenzione) sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio.

Art. 5

Il Regolamento Comunale del Compostaggio Domestico ed il Regolamento Comunale TARSU disciplinano l'applicazione, le modalità e l'entità dell'eventuale sconto/riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

Casal Velino, _____

Comune di Casal Velino (SA)

Intestatario della TARSU

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 196/03)

Come previsto dall'art. 13, D.Lgs 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale.